

CLXXXVII SEDUTA

LUNEDI 29 APRILE 1957

Presidenza del Vice Presidente MONTALBANO

INDICE

	Pag.
Decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti (Comunicazione di invio alla Commissione legislativa)	997
Interrogazione (Annunzio)	997
Proposta di legge: «Disciplina dei trasferimenti e delle assegnazioni provvisorie di sede dei maestri elementari nella Regione siciliana» (252) (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1012, 1014, 1015, 1016, 1018, 1019, 1020	
LO MAGRO *, Presidente della Commissione 1000, 1002, 1003, 1004, 1006, 1008, 1010, 1014, 1015, 1016, 1017, 1020	
CANNIZZO *, Assessore alla pubblica istruzione 1000, 1002, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1010, 1013	
IMPALA' MINERVA, relatore 1004, 1010, 1015, 1020	
CAROLLO * 1005, 1008, 1011, 1012, 1014	
GRAMMATICO * 1008	
ADAMO * 1009	
MARRARO 1011, 1016	
LO GIUDICE, Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio 1020	

La seduta è aperta alle ore 16,40.

GIUMMARRA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Annunzio di interrogazione.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura della interrogazione pervenuta alla Presidenza.

GIUMMARRA, segretario:

« Al Presidente della Regione, per conoscere se e quali provvedimenti intende pren-

dere a favore degli enti provinciali per il turismo della Sicilia, a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale che dichiara illegittime le norme con le quali in atto vengono riscossi i contributi dei privati a favore della organizzazione periferica del turismo.

Ammesso, infatti, che il nuovo provvedimento legislativo a carattere nazionale venga emesso nel più breve tempo possibile, passeranno molti mesi dell'anno in corso prima che gli enti del turismo possano disporre di mezzi sufficienti almeno a pagare gli stipendi dei dipendenti; e poichè gli enti provinciali per il turismo della Sicilia in virtù dell'impulso maggiore dato alla loro attività dall'Autonomia regionale sono impegnati nella realizzazione di programmi a lunga scadenza la cessazione della loro attività ed il discreditio di essi ricadrebbe praticamente sulla economia siciliana ed in definitiva sull'istituto stesso dell'Autonomia. » (848) Gli interroganti chiedono la risposta scritta con urgenza).

RUSSO GIUSEPPE - IMPALA MINERVA - RIZZO.

PRESIDENTE. Comunico che l'interrogazione testè annunziata è già stata inviata al Governo.

Invio alla Commissione legislativa di decreti del Presidente della Regione registrati con riserva dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. Comunico, ai sensi degli articoli 53, 55 e 125 del Regolamento interno,

che i decreti del Presidente della Regione siciliana concernenti la costituzione delle Commissioni provinciali di controllo delle province di Agrigento, Messina, Siracusa e Ragusa, nonché la nomina di membri supplenti delle anzidette Commissioni, e il distacco di personale regionale presso le Amministrazioni degli Enti locali e del Bilancio, variazioni alla composizione di dette Commissioni e il distacco di personale agli Uffici di Segreteria delle Commissioni provinciali di controllo di Ragusa ed Agrigento (nn. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58), di cui nella seduta precedente è stata annunziata la registrazione con riserva da parte della Corte dei conti, sono stati inviati alla Commissione legislativa « Affari interni ed ordinamento amministrativo » in data 29 aprile 1957.

Seguito della discussione della proposta di legge: « Disciplina dei trasferimenti e delle assegnazioni provvisorie di sede dei maestri elementari nella Regione siciliana » (252).

PRESIDENTE. Si passa al seguito della discussione della proposta di legge: « Disciplina dei trasferimenti e delle assegnazioni provvisorie di sede dei maestri elementari nella Regione siciliana », presentata dagli onorevoli Impalà Minerva e Lo Magro.

Ricordo che la discussione è stata sospesa nella seduta precedente, durante l'esame dell'articolo 1, essendo stata rilevata, su richiesta dell'Assessore alla pubblica istruzione, la mancanza del numero legale.

Invito il deputato segretario a rileggere lo articolo 1.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 1.

Gli insegnanti elementari del ruolo normale possono essere trasferiti dalle sedi di titolarità ad altra sede vacante della propria o di altra provincia, su domanda o per motivi di servizio da indicarsi nel provvedimento.

Per gli insegnanti elementari del ruolo in soprannumero gli eventuali trasferimenti vengono disciplinati dall'art. 4 della legge regionale 6 maggio 1955, n. 40.

Gli insegnanti elementari, a qualunque

ruolo appartengano, non possono presentare domanda di trasferimento finché si trovino nel periodo di prova.

PRESIDENTE. E' stato presentato dall'Assessore alla pubblica istruzione, onorevole Cannizzo, un emendamento sostitutivo del l'intero articolo, annunziato nella seduta precedente, che rileggo:

Art. 1.

I trasferimenti degli insegnanti elementari nell'ambito della Regione siciliana, sono regolati dal Testo Unico 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni, dal Regolamento generale su « L'istruzione elementare » del 26 aprile 1928 e successive modificazioni, in quanto non modificati dalla presente legge.

LO MAGRO, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MAGRO, Presidente della Commissione. Chiedo, a nome della Commissione, una breve sospensione della seduta per esaminare lo emendamento presentato dall'Assessore alla pubblica istruzione.

PRESIDENTE. La richiesta è accolta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,55, è ripresa alle ore 17,25)

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Ha chiesto di parlare l'Assessore alla pubblica istruzione, onorevole Cannizzo; ne ha facoltà.

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. Il Governo ha raggiunto con la Commissione l'accordo sulla formulazione dell'articolo 1. Mi corre l'obbligo di spiegare perché nella seduta di stamattina ho chiesto la verifica del numero legale; la mia richiesta non va ricollegata ad una qualsiasi manovra, come qualcuno potrebbe malignamente ritenere.

RIZZO. Non ce ne sono qui, di maligni.

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. Ho parlato di qualcuno; debbo escludere che questo qualcuno possa essere l'onorevole Rizzo, che ha la lodevole abitudine di

non esserci mai e quindi non è né benigno né maligno.

COLAJANNI. L'onorevole Rizzo era occupato a scrivere articoli su problemi sindacali.

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. L'argomento in discussione è molto interessante perché riguarda lo stato giuridico degli insegnanti. E' lontana dal Governo l'idea di interferire su tale stato giuridico. D'altro lato, una normalizzazione della materia, che dia alla scuola tranquillità, è auspicabile da tutti. Ecco perchè, onorevole Presidente, chiedendo stamattina la verifica del numero legale, io ho ottenuto la sospensiva della discussione, che mi ha dato modo di mettermi d'accordo con la Commissione sulla redazione definitiva dell'articolo 1. Credo che l'onorevole Lo Magro, quale Presidente della Commissione, abbia già presentato un emendamento, al quale io mi associo.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Commissione, onorevole Lo Magro, ha presentato a nome della stessa il seguente emendamento:

premettere all'articolo 1 il seguente comma: « I trasferimenti degli insegnanti elementari sono regolati dalla legislazione nazionale e regionale vigente, salvo quanto disposto dalla presente legge ».

Comunico, altresì, che l'Assessore alla pubblica istruzione ha ritirato il suo emendamento sostitutivo dell'articolo 1.

Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo della Commissione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

Pongo ai voti l'articolo 1 nel suo complesso, quale risulta dopo l'approvazione dello emendamento aggiuntivo. Ne do lettura:

Art. 1.

I trasferimenti degli insegnanti elementari sono regolati dalla legislazione nazionale e regionale vigente, salvo quanto disposto dalla presente legge.

Gli insegnanti elementari del ruolo normale possono essere trasferiti dalle sedi di titolarità ad altra sede vacante della provincia o di altra provincia, su domanda o per motivi di servizio da indicarsi nel provvedimento.

Per gli insegnanti elementari del ruolo in soprannumero gli eventuali trasferimenti vengono disciplinati dall'articolo 4 della legge regionale 6 maggio 1955, n. 40.

Gli insegnanti elementari, a qualunque ruolo appartengano, non possono presentare domanda di trasferimento finchè si trovino nel periodo di prova.

Chi è favorevole all'articolo 1 resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

Si passa all'articolo 2. Prego il deputato segretario di darne lettura.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 2.

La competenza a disporre i trasferimenti è demandata ai provveditori agli studi.

PRESIDENTE. A tale articolo, l'Assessore alla pubblica istruzione, onorevole Cannizzo, ha presentato il seguente emendamento:

sopprimere l'articolo 2.

Apro la discussione sull'emendamento soppressivo dell'articolo 2. Poichè nessun deputato ha chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 2. Chi è favorevole all'emendamento soppressivo resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

Si passa all'articolo 3. Prego il deputato segretario di darne lettura.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 3.

L'Assessore regionale alla pubblica istruzione emana annualmente entro il 15 feb-

III LEGISLATURA

CLXXXVII SEDUTA

29 APRILE 1957

braio l'ordinanza sui trasferimenti degli insegnanti elementari, in base alle norme contenute nella presente legge. Il decreto dei trasferimenti dovrà essere pubblicato entro il 31 maggio.

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 3, l'Assessore alla pubblica istruzione, onorevole Cannizzo, ha presentato il seguente emendamento.

sopprimere l'ultimo periodo dell'articolo 3: « Il decreto dei trasferimenti dovrà essere pubblicato entro il 31 maggio ».

Apro la discussione sull'emendamento proposto dal Governo. Poichè nessun deputato ha chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'emendamento soppressivo dell'ultimo periodo dell'articolo 3. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 3 nel testo così modificato.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Esso diventa articolo 2.

Si passa all'articolo 4. Prego il deputato segretario di darne lettura.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 4.

In conformità dell'ordinanza assessoriale, ogni provveditore agli studi emana, entro il 1° marzo, una propria ordinanza, la quale deve contenere, per ogni comune, l'elenco di tutte le sedi scolastiche vacanti, distinte in sedi di capoluogo e sedi delle frazioni, indicando, per ciascuna sede, il numero dei posti maschili, femminili e misti.

Sono assegnabili per trasferimento, su domanda, i posti di ruolo ordinari:

a) risultanti privi di titolari alla data del 31 dicembre;

b) che si renderanno disponibili entro il 1° ottobre per collocamento a riposo degli insegnanti per raggiunti limiti di età e di servizio, oppure su domanda presentata entro il 31 gennaio;

c) che si renderanno disponibili per effetto delle stesse operazioni di trasferimento.

Per i trasferimenti da altra provincia, viene riservato un quinto dei posti indicati nel comma precedente, distintamente per posti maschili, femminili e misti.

PRESIDENTE. A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Impala Minerva, Marra e Lo Magro:

aggiungere alla fine della lettera b) dell'articolo 4 le seguenti parole: « a norma di disposizioni diverse da quelle relative allo esodo volontario »;

— dall'Assessore alla pubblica istruzione, onorevole Cannizzo:

aggiungere dopo la lettera c) dell'art. 4 il seguente comma:

« Il decreto con il quale vengano disposti i trasferimenti dovrà essere pubblicato entro il 31 maggio ».

Apro la discussione sull'emendamento Impala Minerva ed altri. Poichè nessun deputato ha chiesto di parlare, ne ha facoltà, per il Governo, l'Assessore alla pubblica istruzione, onorevole Cannizzo.

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione?

LO MAGRO, Presidente della Commissione. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione. Pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo Impala Minerva ed altri. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

III LEGISLATURA

CLXXXVII SEDUTA

29 APRILE 1957

Si passa alla discussione dell'emendamento aggiuntivo proposto dall'Assessore alla pubblica istruzione:

aggiungere alla fine della lettera c) il seguente comma:

« Il decreto con il quale vengono disposti i trasferimenti dovrà essere pubblicato entro il 31 maggio ».

Apro la discussione su tale emendamento. Poichè nessun deputato ha chiesto di parlare, ne ha facoltà per la Commissione, il Presidente, onorevole Lo Magro.

LO MAGRO, Presidente della Commissione. La Commissione è favorevole all'emendamento aggiuntivo proposto dall'Assessore alla pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dall'Assessore alla pubblica istruzione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 4 nel testo così modificato.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Esso diventa articolo 3.

Si passa all'articolo 5. Prego il deputato segretario di darne lettura.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 5.

Alle scuole speciali per minorati fisici e psichici sono trasferiti con precedenza assoluta gli insegnanti forniti dei titoli di specializzazione.

PRESIDENTE. Apro la discussione sull'articolo 5. Poichè nessuno ha chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'articolo 5. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Esso diventa articolo 4.

Comunico che l'Assessore alla pubblica istruzione, onorevole Cannizzo, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Art.

Gli insegnanti elementari trasferiti su domanda, ai sensi del precedente articolo 4, in posti di ruolo organico di scuola speciale, assumono l'obbligo di permanervi per almeno un quinquennio.

Durante il quinquennio possono ottenere i trasferimenti soltanto per altre scuole speciali.

Il riferimento « al precedente articolo 4 » va modificato, in conseguenza della diversa numerazione degli articoli. Pertanto il riferimento va fatto: « al precedente articolo 3 ».

Non sorgendo osservazioni pongo ai voti lo articolo aggiuntivo del Governo, con questa modifica.

(E' approvato)

Esso diventa articolo 5.

Si passa all'articolo 6. Prego il deputato segretario di darne lettura.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 6.

La Commissione preposta all'esame delle domande di trasferimento è nominata dal Provveditore agli Studi ed è composta da un funzionario amministrativo del Provveditorato, da un Ispettore scolastico, da un Direttore didattico o da un insegnante elementare.

Se le domande degli aspiranti superano le novecento, il Provveditore agli Studi nomina altri due Commissari scelti fra i Direttori didattici e gli Insegnanti, e così successivamente di seicento in seicento domande. Non si aggiungono altri commissari oltre 2.500 domande.

Tutti i commissari debbono essere di ruolo e residenti nel Comune capoluogo di Provincia.

Non possono far parte della Commissio-

III LEGISLATURA

CLXXXVII SEDUTA

29 APRILE 1957

ne coloro che siano coniugi, parenti o affini, entro il quarto grado compreso, dei maestri che abbiano presentato domanda di trasferimento.

PRESIDENTE. A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento dagli onorevoli Impala Minerva, Marraro e Lo Magro:

sostituire nel primo comma alle parole: «ed è composta da un funzionario amministrativo del Provveditorato» le altre: «ed è composta da un funzionario della carriera direttiva del Provveditorato».

Apro la discussione su tale emendamento. Il Governo è d'accordo?

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. E' d'accordo.

IMPALA' MINERVA, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IMPALA' MINERVA, relatore. Nella parte finale del primo comma dell'articolo 6 si è incorsi in un errore materiale, là dove è detto: «o da un insegnante elementare», dovrebbe dirsi «e da un insegnante elementare».

PRESIDENTE. Il rilievo è esatto. Pongo ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dagli onorevoli Impala Minerva ed altri. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 6 così emendato e con la correzione formale proposta dall'onorevole Impala Minerva. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 7. Prego il deputato segretario di darne lettura.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 7.

Ciascun insegnante può presentare al Provveditore competente la domanda di

trasferimento in una sola provincia oltre che in quella in cui è titolare e può chiedere un numero illimitato di sedi, anche se non indicate come vacanti nell'elenco pubblicato dal Provveditore agli Studi, disponendole in ordine di preferenza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Presidente della Commissione, onorevole Lo Magro; ne ha facoltà.

LO MAGRO, Presidente della Commissione. Si tratta di una correzione formale e non ritengo sia il caso di farne oggetto di un emendamento. L'articolo dice che ciascun insegnante può presentare al provveditore competente la domanda di trasferimento «in una sola provincia oltre quella in cui è titolare». Io proporrei che si dicesse «in un'altra provincia oltre che». In un'altra, oltre che in quella in cui l'insegnante è titolare, quindi in due.

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. Allora in due province? Ma, secondo il testo, sono due le province, compresa quella di residenza.

IMPALA' MINERVA, relatore. Due in tutto, si capisce. In una sola non è esatto. Vogliamo dire in un'altra, oltre quella in cui si è titolari.

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. Mi pare chiara la dizione del testo.

LO MAGRO, Presidente della Commissione. E' per evitare equivoci. Se crede che sia chiaro, rimanga.

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. Io vorrei precisare che la dizione mi sembra sufficientemente esatta; non vorrei, però, che si equivocasse e avessimo, poi, domande di trasferimento per tre sedi in tre province diverse. Comunque, bisogna che ci intendiamo su questo: la domanda di trasferimento può essere presentata per una sede

III LEGISLATURA

CLXXXVII SEDUTA

29 APRILE 1957

nella provincia in cui si è titolare e per una altra al di fuori della detta provincia. Al massimo, quindi, per due sedi. Se così è, mi pare che nell'articolo è detto bene ed io credo che la dizione non lasci dubbio.

CAROLLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLLO. Onorevole Presidente, io sono contrario al testo quasichè si voglia vincolare il trasferimento nella provincia in cui l'insegnante è residente. Può darsi anche il caso che l'insegnante voglia presentare domanda di trasferimento in due province, tutte e due diverse da quella in cui risiede. Noi dobbiamo dare facoltà di presentare richiesta di trasferimento per due province, qualunque possano essere. Quindi, io propongo che si dica: Ciascun insegnante può presentare al provveditore competente la domanda di trasferimento in due sole province, ed in queste due province può essere, ma può anche non essere, compresa quella in cui è residente, a discrezione ed interesse dell'insegnante che desidera il trasferimento.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Commissione, onorevole Lo Magro, ha presentato, a nome della stessa, il seguente emendamento all'articolo 7:

sostituire alle parole: «in una sola provincia oltre che in quella in cui è titolare» le altre: «in due sole province».

Apro la discussione sull'emendamento proposto dalla Commissione. Ha facoltà di parlare per il Governo, l'Assessore alla pubblica istruzione, onorevole Cannizzo.

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. Mi pare che eravamo d'accordo che si dicesse in due province, compresa quella in cui si è titolari. Adesso, con la nuova dizione, si apre il dubbio che si tratti di cosa diversa perchè si può intendere in due province, oltre la propria. Il Governo fa osservare che non sarebbe opportuno estendere la possibilità di trasferimento a più di due province.

PRESIDENTE. Poichè nessun deputato ha chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'emendamento proposto dalla Commissione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 7 così emendato. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 8. Prego il deputato segretario di darne lettura.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 8.

Non possono presentare domanda di trasferimento gli insegnanti che non abbiano compiuto il periodo di prova e gli insegnanti che nel triennio precedente all'ordinanza relativa ai trasferimenti, abbiano riportato una qualifica inferiore al «buono» o siano incorsi in sanzioni disciplinari superiori alla censura.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, lo pongo ai voti. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 9. Prego il deputato segretario di darne lettura.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 9.

L'ordine della graduatoria degli insegnanti aspiranti al trasferimento è determinato sulla base della durata e qualità del servizio scolastico prestato e dell'anzianità di servizio nella medesima sede, oltre che dai motivi di cui al successivo articolo 14.

Il Provveditore agli studi procede all'assegnazione della sede secondo il seguente ordine:

a) agli insegnanti aspiranti al trasferimento da plesso a plesso di ciascun capoluogo di comune escluse le frazioni;

b) agli insegnanti aspiranti al trasferimento da frazione a frazione dello stesso comune o dalla frazione al capoluogo e viceversa;

c) agli insegnanti aspiranti al trasferimento da comune a comune nella stessa provincia o da altra provincia.

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 9 sono stati presentati dagli onorevoli Impala Minerva, Lo Magro, Calderaro, Adamo e Marraro i seguenti emendamenti:

sostituire alla lettera b) la seguente: «b) agli insegnanti aspiranti al trasferimento dalla frazione al capoluogo e viceversa o da frazione a frazione dello stesso comune»;

aggiungere la seguente lettera: «d) agli insegnanti che abbiano prestato effettivo ed ininterrotto servizio di ruolo per almeno tre anni in sedi rurali disagiate.».

Apro la discussione su questi emendamenti.

LO MAGRO, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MAGRO, Presidente della Commissione. Signor Presidente, desidero richiamare l'attenzione della Signoria Vostra sul fatto che alla fine del primo comma dell'articolo 9 è detto: «dai motivi di cui al successivo articolo 14». Siccome c'è stata, fino a questo momento, nel corso dell'esame del disegno di legge, una aggiunzione di articoli, l'articolo 14, cui fa riferimento l'articolo 9, non avrà più, forse, al momento in cui sarà approvato, tale numero. Quindi, resti inteso che il riferimento dovrà essere quello risultante dalla numerazione che prenderà l'attuale articolo 14.

PRESIDENTE. Alle modifiche di questo genere, sarà provveduto dal Presidente in sede di coordinamento.

Poichè nessun deputato ha chiesto di parlare, ne ha facoltà, per il Governo, l'Assesso-

re alla pubblica istruzione, onorevole Cannizzo.

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. Il Governo concorda sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Pongo ai voti l'emendamento sostitutivo della lettera b). Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo all'articolo 9 degli onorevoli Impala Minerva, Lo Magro, Calderaro, Adamo e Marraro. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 10. Prego il deputato segretario di darne lettura.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 10.

Il Consiglio scolastico provinciale determina quali sedi debbano classificarsi « sedi rurali disagiate » ai fini della valutazione di cui al successivo articolo 14.

PRESIDENTE. Metto in discussione l'articolo 10. Ha facoltà di parlare il Presidente della Commissione onorevole Lo Magro.

LO MAGRO, Presidente della Commissione. Anche per l'inciso « di cui al successivo articolo 14 » contenuto in questo articolo vale il richiamo da me fatto per l'articolo precedente.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, e tenuta presente la precisazione dell'onorevole Lo Magro, pongo ai voti l'articolo 10. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

III LEGISLATURA

CLXXXVII SEDUTA

29 APRILE 1957

Si passa all'articolo 11. Prego il deputato segretario di darne lettura.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 11.

Non sono consentiti trasferimenti supplativi e non è ammessa revoca, a domanda del maestro, del conseguito trasferimento.

PRESIDENTE. A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'Assessore alla pubblica istruzione, onorevole Cannizzo:

sopprimere l'articolo 11;

— dall'onorevole Lo Magro:

sostituire all'articolo 11 il seguente:

Art. 11.

L'Assessore regionale alla pubblica istruzione può disporre trasferimenti supplativi, col sistema compensativo, tra provincia e provincia, nonché tra la Sicilia e le altre regioni, con provvedimento motivato e solo in casi eccezionali.

Va posto prima in discussione l'emendamento soppressivo proposto dall'Assessore alla pubblica istruzione, onorevole Cannizzo. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cannizzo per illustrarlo.

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. Onorevole Presidente, il Governo ritiene l'emendamento soppressivo. Resta così lo emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole Lo Magro.

Il Governo deve fare presente, e gliene corre l'obbligo, che con questa legge verrebbe introdotta una limitazione alle facoltà che in Sicilia dovrebbero essere esplicate dalla Amministrazione regionale. Ma l'Assemblea è sovrana ed i suoi atti non possono essere da alcuno censurati. Vale la pena, però, di ricordare che, a lungo andare, forse mutilando noi stessi le attribuzioni che dovremmo sempre di più rivendicare verso l'Ammini-

strazione centrale, potremmo mettere in grave pericolo tutte quelle istituzioni di cui la Assemblea dichiara di essere gelosa custode. Io accetto l'emendamento dell'onorevole Lo Magro; avrei però preferito che esso fosse esteso non solo ai trasferimenti supplativi tra provincia e provincia, ma anche ai trasferimenti nell'ambito della stessa provincia, così come in sede nazionale viene praticato dal Ministro della pubblica istruzione.

Per tali motivi il Governo si astiene dalla votazione.

PRESIDENTE. Dicho chiusa la discussione e pongo ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 11, proposto dall'onorevole Lo Magro.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 12. Prego il deputato segretario di darne lettura.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 12

Non è computabile, ai fini del trasferimento, la valutazione della durata del servizio prestato in sede diversa da quella di cui è titolare per effetto di comando o di assegnazione provvisoria.

PRESIDENTE. A tale articolo sono stati presentati due emendamenti soppressivi; uno dall'Assessore alla pubblica istruzione, onorevole Cannizzo, e l'altro dagli onorevoli Grammatico, Mangano, Carollo, Buttafuoco e Adamo. Apro la discussione su tali emendamenti soppressivi. Ha facoltà di parlare l'Assessore alla pubblica istruzione, onorevole Cannizzo.

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. Il Governo non insiste sul proprio emendamento e lo ritira.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Ha facoltà di parlare l'onorevole Grammatico per illustrare il suo emendamento.

GRAMMATICO. Onorevole Presidente, anche se il Governo ha ritirato il proprio emendamento soppressivo, io insisto perché venga messo in votazione l'emendamento presentato da me e da altri deputati. Mi induce ad insistere nella richiesta di soppressione il fatto che, a mio avviso, sia ingiusto non valutare, ai fini del trasferimento, il servizio prestato, in sede di comando o di assegnazione provvisoria, da un insegnante elementare. Il fatto che si sia comandati a prestare servizio in sede diversa da quella di cui si è titolari non è imputabile a colpa dell'insegnante e pertanto questi deve veder computata, ai fini del trasferimento, la valutazione del servizio prestato per effetto del comando.

Per quanto riguarda, poi, il caso dell'insegnante che ottenga l'assegnazione provvisoria di sede, se lo spirito della proposta di legge che stiamo discutendo è proprio quello di limitare a casi specifici tali assegnazioni provvisorie e quindi di ridurle al minimo (ed infatti dai motivi elencati nelle relative tabelle di valutazione poste nella parte finale della proposta di legge si evince chiaramente che tali motivi consistono nella riunione: a) dell'insegnante al coniuge che abbia stabile dimora e svolga una attività professionale nel comune; b) delle vedove ai figli; c) dell'insegnante ai genitori bisognosi di assistenza, i quali nella sede richiesta non abbiano altri figli celibi o nubili maggiorenni in grado di assisterli, e così via di seguito; cioè a dire per motivi che non sono contingenti, o dovuti a malattia od altro, ma che hanno carattere permanente), non c'è dubbio che la durata del servizio prestato deve essere valutata ai fini del trasferimento. Ciò anche perché attraverso tale valutazione si consente all'insegnante di ottenere al più presto il trasferimento e legalizzare così la sua posizione.

Se noi dovessimo mantenere in vita l'articolo 12, finiremmo col tenere su un piano di illegalità la posizione dell'insegnante perché lo costringeremmo annualmente a richiedere l'assegnazione provvisoria, non potendo egli, proprio per legge, ottenere il trasferimento. Per questi motivi insisto nell'emendamento soppressivo e chiedo che esso venga posto in votazione.

CAROLLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLLO. Alle considerazioni assai fondate che ha già illustrate l'onorevole Grammatico, mi permetto di aggiungerne un'altra, che non ritengo peregrina. L'articolo 12, così come è concepito, a me pare anticonstituzionale: noi, cioè, non abbiamo la facoltà di negare un diritto che giuridicamente è attribuito all'insegnante che ha prestato il suo servizio e che, per tale servizio, ha già acquisito un titolo. Come faremmo noi a non riconoscere, sia pure ai fini del trasferimento, un titolo di servizio già acquisito? Se così facessimo, noi avremmo modificato addirittura il suo stato giuridico, sia pure in rapporto alla disciplina dei trasferimenti che intendiamo regolare.

Per queste considerazioni, oltre che per quelle già svolte dall'onorevole Grammatico, sono dell'avviso di sopprimere l'articolo 12, tranne che non lo si voglia mantenere per arrivare, poi, alla soppressione di tutta la legge!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per il sidente della Commissione, onorevole Lo Magro, per esprimere il proprio avviso in ordine all'emendamento soppressivo dell'articolo 12.

LO MAGRO, Presidente della Commissione. La Commissione è favorevole alla soppressione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per il Governo, l'Assessore alla pubblica istruzione, onorevole Cannizzo.

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. Prendo atto, con piacere, del fatto che la Commissione sia d'accordo sulla soppressione dell'articolo 12, che era stata già proposta dal Governo. Alle considerazioni svolte dall'onorevole Carollo, aggiungo che non si tratta soltanto di disposizioni anticonstituzionali, ma di vera e propria interferenza nello stato giuridico dei maestri, che hanno addirittura consolidato dei diritti. Purtroppo, questa proposta di legge non interferisce soltanto con l'articolo 12 sullo stato giuridico dei maestri elementari. Venendo in Aula, ho visto una circolare del S.I.N.A.S.C.E.L., con la quale si fa appello agli onorevoli deputati di esaminare attentamente la proposta di legge. Il Governo, per la modesta mia parola, ha parlato

l'altro ieri per più di un'ora. Comunque, Epiteto diceva che ognuno di noi ha due cose: una in suo potere, l'altra non in suo potere. La cosa in nostro potere è l'opinione; in Assemblea, la cosa che non è in nostro potere sono i voti. Io esprimo liberamente la mia opinione. L'Assemblea, al lume delle considerazioni svolte, si regoli come vuole, anche perchè non si vive semplicemente per l'oggi, ma i nostri scritti ed i nostri atti saranno letti non dico dai posteri, perchè sarebbe pretendere troppo, ma fra qualche anno quando qualcuno cambierà parere.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione. Pongo ai voti l'emendamento soppresso dell'articolo 12. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 13. Prego il deputato segretario di darne lettura.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 13.

I trasferimenti per servizio nell'ambito della provincia sono disposti dal Provveditore agli studi, sentito il parere del Consiglio scolastico provinciale, con provvedimento motivato in cui devono risultare le effettive esigenze di servizio.

I trasferimenti per servizio dalla Regione alla Penisola e dalla Penisola alla Regione, per quanto concerne la competenza regionale, sono demandati all'Assessore regionale della pubblica istruzione. Il relativo provvedimento dovrà contenere le motivazioni da cui risultino effettive esigenze di servizio.

PRESIDENTE. A tale articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo dall'Assessore alla pubblica istruzione, onorevole Cannizzo. Ne do lettura:

sostituire all'articolo 13 il seguente:

Art. 13.

I trasferimenti per servizio, nell'ambito della provincia, entro i limiti di cui all'articolo 334 del Regolamento generale 26 aprile 1928, numero 1297, sono disposti dai provveditori agli studi, sentito il parere del Consiglio provinciale scolastico, con provvedimento motivato in cui devono risultare le effettive esigenze di servizio.

Ogni altro trasferimento, per motivi di servizio, è demandato all'Assessore regionale alla pubblica istruzione che provvede con provvedimento motivato.

Comunico che gli onorevoli Impalà Minerba, Lo Magro, Calderaro, Cinà, Marraro e Grammatico hanno presentato il seguente emendamento all'emendamento Cannizzo:

sostituire all'ultimo comma il seguente:

Ogni altro trasferimento per motivi di servizio da provincia a provincia e dalla Sicilia ad ogni altra Regione, può essere disposto dall'Assessore regionale per la pubblica istruzione con provvedimento motivato.

Apro la discussione su tale emendamento.

ADAMO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io avrei voluto che i presentatori dell'emendamento lo avessero illustrato. Ad ogni modo, siccome non lo hanno fatto, io vorrei richiamarmi all'emendamento all'articolo 13 presentato dal Governo.

Nel primo comma di esso si dice che « i trasferimenti per servizio nell'ambito della provincia, entro i limiti di cui all'articolo 334 del Regolamento generale 26 aprile 1928, numero 1297, sono disposti dai provveditori agli studi, sentito il parere del Consiglio provinciale scolastico, con provvedimento motivato in cui devono risultare le effettive esigenze di servizio ». Si tratta, cioè a dire, di trasferimenti di servizio, previsti e determinati già dal Regolamento generale.

Per quanto riguarda, invece, il secondo ed ultimo comma dell'emendamento sostitutivo

del Governo, io non capisco il motivo per cui gli onorevoli Impalà Minerva ed altri ne hanno proposto la sostituzione. Infatti, nel caso in cui l'Assessore volesse disporre nell'ambito di una provincia un trasferimento per servizio che avrebbe il sapore di una punizione — e tale situazione spesse volte si è verificata — egli dovrebbe rivolgersi al Provveditore per vedere attuato il suo provvedimento. Ma il Provveditore potrebbe non ottemperare all'ordine dell'Assessore in quanto-chè, tra l'altro, come tutti sappiamo bene, il passaggio dei poteri dal Ministero all'Assessorato per la pubblica istruzione non si è ancora verificato, e di conseguenza ci si potrebbe trovare in una situazione di serio imbarazzo nel caso in cui l'Assessore ordinasse un determinato trasferimento e il Provveditore non desse corso a tale ordine. Questo significherebbe mettere veramente in uno stato di disagio l'organo amministrativo centrale e non so quanta serietà potrebbe avere un provvedimento dell'Assessore se non fosse eseguito poi dal Provveditore cui l'esecuzione del provvedimento è demandata. Per questi motivi dichiaro che voterò contro l'emendamento Impalà Minerva, Lo Magro ed altri.

IMPALA' MINERVA, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IMPALA' MINERVA, relatore. L'emendamento è stato presentato per chiarire che nell'ambito della provincia, come dice il primo comma, i trasferimenti per servizio, che sono provvedimenti molto delicati e che neanche il Provveditore da solo può prendere, sono disposti da quest'ultimo sentito il Consiglio scolastico provinciale. Questa è anche norma di carattere nazionale. Fuori dell'ambito della provincia, la legge vigente prevede che i trasferimenti per servizio da provincia a provincia siano disposti dal Ministero. Noi abbiamo previsto, col nostro emendamento, che i trasferimenti per servizio da provincia a provincia e da regione a regione siano disposti dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione.

All'onorevole Adamo vorrei chiarire che il trasferimento per servizio non può mai adottarsi, secondo la legge nazionale, per motivi disciplinari. Il trasferimento per motivi di-

sciplinari è disposto, sentito il Consiglio di disciplina, con una procedura tutta diversa ed è tutt'altra cosa. Il trasferimento per servizio è disposto, per precisi motivi, dal Provveditore. Per questi motivi insisto nel nostro emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore alla pubblica istruzione, onorevole Cannizzo, per illustrare il suo emendamento.

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. Onorevole Presidente, il Governo insiste nel suo emendamento; ma, se la Commissione dovesse insistere ancora nell'emendamento sostitutivo all'ultimo comma dell'emendamento governativo, dichiaro che il Governo si rimetterebbe all'Assemblea.

Qui i termini si stanno spostando: non è il Governo che subisce una *diminutio capititis*, ma è l'Assemblea stessa, la quale, limitando i poteri del Governo, che è sua espressione, limita i poteri che, ai sensi dello Statuto regionale, sono stati conferiti all'Assemblea stessa, che è tanto sovrana che può anche rinunciare alle sue prerogative.

Non si tratta di un problema politico, ma di un problema eminentemente tecnico e quindi il Governo non può fare di questo argomento una questione politica. Non resta, purtroppo, che prendere atto del fatto che, nel momento in cui non sono state ancora emanate le norme di attuazione del nostro Statuto nella materia relativa alla pubblica istruzione ed i provveditori disciplinari non dipendono dall'Amministrazione regionale, si cerchi di sottrarre a poco a poco a questa ultima quelle prerogative e quei poteri che la nostra Assemblea ha sempre rivendicato. Non è, quindi, una questione che possa riguardare il Governo, né una questione di fiducia o meno nei confronti di quest'ultimo. L'Assemblea è in polemica con se stessa e ogni governo si varrà delle norme legislative, accresciute o mutilate, che gli fornirà l'Assemblea stessa. Per questi motivi, il Governo dichiara che si asterrà dalla votazione nel caso in cui dovesse essere posto ai voti l'emendamento Impalà Minerva ed altri.

PRESIDENTE. I presentatori insistono nel proprio emendamento?

LO MAGRO, Presidente della Commissione. Sì.

III LEGISLATURA

CLXXXVII SEDUTA

29 APRILE 1957

CAROLLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLLO. Signor Presidente, io sono contrario al primo comma dell'emendamento allo articolo 13, là ove è detto: « I trasferimenti per servizio nell'ambito della provincia, entro i limiti di cui all'articolo 334 del Regolamento generale 26 aprile 1928, numero 1297, sono disposti dai provveditori agli studi sentito il parere del Consiglio provinciale scolastico, con provvedimento motivato in cui debbono risultare le effettive esigenze di servizio ».

Questa dizione non mi trova d'accordo. Se mettiamo a raffronto questo emendamento con quell'altro sostitutivo del secondo comma troviamo che la stessa materia è regolata da due autorità diverse; la materia, cioè, dei trasferimenti per motivi di servizio viene regolata dal Provveditore agli studi se si tratta di trasferimento nell'ambito della stessa provincia, e dall'Assessore alla pubblica istruzione se si tratta di trasferimenti da una provincia all'altra. Io ritengo che, trattandosi della stessa materia, debba sempre essere la stessa autorità ad avere i poteri ed a regolare i trasferimenti stessi. Non può essere, ovviamente, il Provveditore agli studi quando si tratta di provvedimenti di trasferimento da una provincia all'altra, che vanno pertanto adottati da una autorità superiore: l'Assessorato. E se l'Assessorato è obiettivamente indicato a trattare la materia dei trasferimenti di servizio da una provincia all'altra, deve essere anche obiettivamente indicato come l'organo che possa trattare il trasferimento di servizio nell'ambito della stessa provincia. Però si dirà che nell'ambito della stessa provincia non c'è bisogno di una autorità superiore, perchè il Provveditore avrebbe tutti gli elementi di valutazione e sarebbe, rispetto agli insegnanti, l'autorità superiore. Ma, se questo è vero, è anche vero però che la stessa materia verrebbe trattata probabilmente con criteri diversi ora dal Provveditore ora dall'Assessore, secondo che le competenze attengano all'uno o all'altro. Noi non vogliamo che i provveditori agli studi, ciascuno nell'ambito della propria provincia, non abbiano competenza per i trasferimenti per ragioni di servizio; intendiamo che le loro proposte vengano considerate ne-

cessarie e condizionanti per il provvedimento che potrebbe adottare l'Assessore alla pubblica istruzione...

ADAMO. Magari sentito il Consiglio provinciale scolastico.

CAROLLO. In sostanza, non ritengo esatto che il Provveditore agli studi riceva sul suo tavolo un provvedimento adottato a sua insaputa per volere unilaterale dell'Assessore alla pubblica istruzione; nè è giusto che all'insaputa dell'Assessore venga disposto un provvedimento da parte del Provveditore agli studi, perchè, in definitiva, se uomo è lo Assessore, uomo è pure il Provveditore e può sbagliare sia l'uno che l'altro. E' per questo che l'univocità dell'indirizzo in questa materia deve essere data per tutti i provvedimenti e non solo per una parte di essi: per alcuni provvedimenti si potranno pretendere determinate condizioni, condizioni di accordo, di armonia, con i provveditori, ma sia sempre uno a decidere e uno a dettare l'indirizzo.

MARRARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARRARO. Onorevole Presidente, prendo la parola a nome della maggioranza della Commissione per esprimere la mia opinione in rapporto sia alla valutazione dell'articolo 13 e all'emendamento sostitutivo ad esso presentato, sia in rapporto alle dichiarazioni testé rese dall'onorevole Cannizzo, Assessore alla pubblica istruzione, che, a mio avviso e ad avviso della maggioranza della Commissione, ha inteso, senza plausibili giustificazioni — nè politiche nè tecniche — drammaticizzare la situazione, collegandosi alle attuali risultanze della discussione di questa proposta di legge.

Ora, contrariamente a quanto ha affermato l'onorevole Cannizzo, la maggioranza della Commissione ritiene che qui non si debba nè si possa parlare di diminuzione del prestigio dell'Assemblea regionale, di svilimento della Autonomia, così come la maggioranza della Commissione non accetta il tono, vorrei dire, di lamentazione funebre tenuto dall'Assessore sulle sorti del nostro Istituto autonomistico, allorquando si intendono ridurre i poteri discrezionali del suo ufficio.

Allorquando discutiamo un disegno di legge come quello che è al nostro esame, indubbiamente apprezzabile per il suo contenuto moralizzatore e per il fine in esso insito di volere regolamentare — su base di obiettiva garanzia — alcuni diritti degli insegnanti elementari, noi diamo, invece, un esempio di chiarezza politica, che conferisce prestigio all'autonomia.

Entrando nel merito dell'articolo devo dire che la proposta di legge è ispirata ad un criterio che la maggioranza, anzi la totalità della Commissione, accetta: ridurre il più possibile i poteri discrezionali dell'Assessorato.

C'è di più: se è vero che qui si vogliono ridurre i poteri discrezionali dell'Assessorato per la pubblica istruzione, la matrice di ispirazione è più lontana, più ampia, coincide cioè con l'esigenza generale di costringere l'esecutivo ad agire nell'ambito di una linea segnata dalla volontà elaborata, discussa dal legislativo.

Se noi volessimo accettare il criterio dello onorevole Cannizzo, di consentire cioè allo Assessorato — voglio esprimermi in termini di assoluta chiarezza — i trasferimenti per servizio nell'ambito della provincia, al di fuori della valutazione, molto più adeguata e vicina alla realtà, quale può essere quella fatta dai provveditori agli studi, noi apriremmo le maglie di una situazione che, invece, con questo progetto di legge, intendiamo chiudere, per garantire, ripeto, la dignità della Assemblea, il prestigio dell'Autonomia.

D'altra parte, ci sono alcune considerazioni da fare: quando diciamo di affidare i trasferimenti per servizio, nell'ambito della provincia, ai provveditori, e da provincia a provincia all'Assessore, non facciamo altro che attuare, sul piano regionale, un regolamento che è tale sul piano nazionale. Del resto, c'è un altro criterio di analogia di cui dobbiamo tener conto. Così come i trasferimenti normali nella provincia sono di competenza dei provveditori, e nell'ambito, invece, della Regione di competenza dell'Assessore, non vediamo perchè anche i trasferimenti per servizio non debbano essere disposti, nell'ambito della provincia, dai provveditori e tra provincia e provincia dall'organo regionale.

Desidero aggiungere ancora una considerazione. Il mancato passaggio dei poteri, la inesistenza delle norme di attuazione dello

Statuto in materia di pubblica istruzione non possono portarci a considerare i provveditori agli studi, per niente responsabili di questa situazione, come costituzionalmente ed organicamente nemici dell'Autonomia.

Affermiamo, invece, che i provveditori sono funzionari dello Stato meritevoli di tutto il rispetto e riteniamo che essi possano essere elementi di garanzia e di obiettività nella materia dei trasferimenti per servizio. Se c'è da fare una lamentela ed una critica, esse devono esser fatte all'insufficienza della lotta e della iniziativa dei governi passati e di questo Governo per quanto si riferisce al mancato passaggio dei poteri.

I trasferimenti per servizio tra provincia e provincia siano disposti, dunque, dall'Assessore; quelli nell'ambito della provincia dai provveditori, con la collaborazione, per larghi aspetti tranquillante, dei consigli provinciali scolastici.

Per queste ragioni, la maggioranza della Commissione esprime il suo accordo sul testo dell'articolo 13 nonchè sul comma sostitutivo.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Impala Minerva, Lo Magro, Calderaro, Cinà, Marraro e Grammatico hanno sostituito il proprio emendamento sostitutivo con il seguente:

« Ogni altro trasferimento per motivi di servizio da provincia a provincia, nonchè, per la parte di propria competenza, dalla Sicilia ad ogni altra regione e viceversa, può essere disposto dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione con provvedimento motivato ».

CAROLLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLLO. Io parlo, naturalmente, a titolo personale, pur essendo componente della 6^a Commissione. Io vorrei chiedere all'onorevole Cannizzo quali garanzie egli può dare a questa Assemblea sugli eventuali provvedimenti errati e censurabili che perfino i provveditori agli studi potranno adottare nei confronti degli insegnanti elementari. Dal momento che non solo non esiste il passaggio dei poteri, ma neanche ritengo che l'Assessore alla pubblica istruzione abbia dei poteri diretti disciplinari nei confronti dei provveditori agli studi, dica l'Assessore quali garanzie potrà dare per fer-

III LEGISLATURA

CLXXXVII SEDUTA

29 APRILE 1957

mare, ed eventualmente per fare revocare o modificare dei provvedimenti censurabili adottati dai provveditori.

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la polemica è sorta al di fuori e senza la volontà del Governo. Vorrei ricordare allo onorevole Marraro che io non ho versato alcun pianto funebre su nulla. Molte volte *sunt lacrimae rerum*. Non c'è bisogno che si celi qui o si esalti una cosa o della cosa si parli male. Comunque, io avevo accennato semplicemente al fatto che indubbiamente si tratta di una limitazione delle facoltà discrezionali di un Assessore, componente di un Governo che è espressione dell'Assemblea. Mi ero limitato a far notare ciò senza alcuna velleità polemica.

Intervenuto, però, nella questione, con una diretta domanda, l'onorevole Carollo, io devo dire che ho parlato sempre bene dei provveditori ai quali riconosco un alto spirito di civismo. E non ne sto parlando ora, ma ne ho parlato anche in sede di discussione generale, quando ho ricordato che sono stati miei leali ed onesti collaboratori. Quindi, non ho nulla da aggiungere.

La domanda posta dall'onorevole Carollo tocca effettivamente il vivo della questione. L'onorevole Carollo ha detto: in caso di errore (*errare umanum est*, e può errare tanto l'Assessore che il proveditore) commesso in buona o in mala fede da un provveditore, quali garanzie di riparazione potrebbe dare l'Assessore? Io dico che praticamente non ne potrei dare perché dovrei sollecitare il Ministero ad adottare i provvedimenti del caso. Ma non è questa semplicemente la questione. Io fido molto sullo spirito di collaborazione dei provveditori e dei maestri, i quali in questa questione sono i grandi assenti perché mi hanno fatto presente che parlare di comandi, di assegnazioni provvisorie e di trasferimenti sarebbe un po' volere intaccare il loro statuto giuridico. Comunque, l'Assemblea è sovrana.

Io devo rispondere all'onorevole Carollo in questi termini: l'assessore o il ministro, in

regime parlamentare, ha una garanzia, quella stessa che proviene da tutta l'organizzazione parlamentare, che può essere sollecitata attraverso le interrogazioni, le mozioni, le interpellanze e il voto di sfiducia verso colui il quale dovesse errare in buona o in mala fede.

Però, fare presente questo, non significa eliminare il fatto che oggi l'Assemblea voglia regolamentare la vexata *quaestio*, che mi riguarda incidentalmente come persona, ma che mi riguarda indubbiamente come siciliano. Onorevole Marraro, non si preoccupi, l'Autonomia io l'ho difesa — e sinceramente — e continuo a difenderla senza farne mai una speculazione. Faccio osservare, tuttavia, che quanto ha detto l'onorevole Carollo è vero e non perchè non sia avvenuto il passaggio dei poteri, ma perchè forse tutte queste disposizioni lo ritarderebbero. Mi creda, onorevole Marraro, noi stiamo combattendo una dura lotta per conseguire il passaggio dei poteri...

MARRARO. Siamo solidali in questo.

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. ...ed io mi sono recato, a tal uopo, parecchie volte a Roma, al Ministero; ma non ne ho ricavato che dei continui rinvii. Il Governo non cessa dal preoccuparsi per risolvere questo problema.

Però, qui, a poco a poco, si tende a svuotare l'effettivo contenuto dei nostri poteri che, per quanto riguarda l'amministrazione centrale, si concretizzano anche nell'esercizio di facoltà discrezionali. Infatti, l'autorità e l'influenza politica del Governo in tanto esistono e si differenziano dalla burocrazia in quanto, attraverso la fiducia dell'Assemblea, sono posti in grado di esercitare poteri discrezionali. Se non si ha fiducia nell'esercizio dei poteri discrezionali del Governo, si ponga il problema della sfiducia, ma non si ricorra ad altre limitazioni, giuste od ingiuste, che io non voglio discutere.

Non intendeva entrare minimamente in questa polemica; se l'ho fatto, è perchè vi sono stato tirato per i capelli. Ripeto che la questione è tecnica e non politica; il Governo non eleva voce alcuna contro l'esercizio del potere sovrano dell'Assemblea, ma si regolerà sulla base della legge che sarà approvata. Naturalmente, se domani ne risultassero lesi gli interessi legittimi della categoria dei maestri, se dovessimo agire fuori dell'ambito del-

la Costituzione e dello Statuto, tali questioni dovrebbero essere risolte dagli organi competenti in altra sede. Oggi al Governo non resta che prendere atto dell'atteggiamento dell'Assemblea in una materia, che, ripeto, ha natura esclusivamente tecnica. E' quindi lontana da noi ogni intenzione di recare offesa a chicchessia e tanto meno ai provveditori che sono degli ottimi funzionari. Noi diciamo: faccia l'Assemblea. Ecco perchè, dissentendo sulla questione di fondo, il Governo ha già dichiarato che si asterrà dalla votazione e in tale atteggiamento resta fermo.

LO MAGRO, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MAGRO, Presidente della Commissione. Prima di passare alla votazione, per una ragione di serenità comune devo osservare che, alla preoccupazione avanzata dall'onorevole Carollo e sottolineata dall'Assessore alla pubblica istruzione si può rispondere che, nel caso in cui si verificassero errori e sperequazioni in sede periferica, il diritto amministrativo appresta gli strumenti in difesa del cittadino e, nel caso particolare, del cittadino insegnante.

Nell'emendamento sostitutivo da me e da altri presentato è detto espressamente: « Ogni altro trasferimento per motivi di servizio, da provincia a provincia nonchè, per la parte di propria competenza, dalla Sicilia ad ogni altra regione e viceversa, può essere disposto dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione con provvedimento motivato. »

Ora, sia in questo comma, che nel precedente, è sottolineato il provvedimento motivato. Pertanto, nel caso che il provvedimento non fosse giusto potrebbe essere impugnato, come sono soggetti ad impugnativa tutti i provvedimenti amministrativi, attraverso il ricorso gerarchico, il ricorso straordinario e il ricorso in sede giurisdizionale dinanzi il Consiglio di giustizia amministrativa. Queste sono le garanzie insite nella strutturazione della legge.

Peraltro, io ritengo (e mi associo alle dichiarazioni fatte in Assemblea, a nome della maggioranza della Commissione, dall'onorevole Marraro) che l'ordinamento autonomo

della Regione siciliana non è mai così ampiamente e solennemente difeso come quando la materia viene ad essere espressamente regolata attraverso la legge. Non è riducendo i poteri discrezionali dell'esecutivo che si riduce la efficacia di un istituto giuridico. Si potrebbe parlare di una riduzione dei poteri dell'Autonomia il giorno in cui si riducessero le competenze dell'Assemblea — vale a dire ciò che le compete ex articolo 14 o ex articolo 17 in relazione alla materia della pubblica istruzione — non già quando eventualmente fossero limitati i poteri discrezionali del Governo. Sarebbe lo stesso di dire che, in sede nazionale, la volontà del popolo fosse mortificata da una legge che regoli un atto amministrativo del Governo. Non è così. La volontà del popolo potrebbe essere mortificata, ridotta, diminuita solo se il potere del Parlamento fosse mortificato, ridotto o limitato. Pertanto, noi riteniamo che solo legalizzando, solo riducendo a norma inequivoca la vita della pubblica amministrazione, anche nell'ambito della attività amministrativa relativa alla pubblica istruzione secondo le competenze stabilite dagli articoli 14 e 17 dello Statuto, noi consolidiamo la sovranità dell'Assemblea nella realizzazione dell'Autonomia siciliana.

CAROLLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ella ha già parlato.

CAROLLO. Onorevole Presidente, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 75 del regolamento, si procede all'accertamento del numero legale, qualora ciò sia richiesto da cinque deputato o dal Governo. L'Assessore alla pubblica istruzione si associa alla richiesta?

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. Io ho fatto ormai la dichiarazione di voto. Vorrei, piuttosto, proporre che l'emendamento fosse posto in votazione per divisione. Il Governo si astiene dal partecipare alla votazione dell'emendamento Lo Magro ed altri.

PRESIDENTE. La richiesta dell'onorevole Carollo è respinta perchè non è appoggiata dal prescritto numero dei deputati.

III LEGISLATURA

CLXXXVII SEDUTA

29 APRILE 1957

Pongo ai voti l'emendamento sostitutivo Lo Magro ed altri, nel nuovo testo:

sostituire al secondo comma dell'emendamento proposto dall'Assessore alla pubblica istruzione il seguente:

« Ogni altro trasferimento per motivi di servizio da provincia a provincia nonché, per la parte di propria competenza, dalla Sicilia ad ogni altra regione e viceversa, può essere disposto dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione con provvedimento motivato ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'emendamento sostitutivo dell'Assessore alla pubblica istruzione, onorevole Cannizzo, tranne l'ultimo comma perché assorbito dall'emendamento Lo Magro ed altri già approvato. Lo rilego:

« I trasferimenti per servizio, nell'ambito della provincia, entro i limiti di cui all'articolo 334 del Regolamento generale 26 aprile 1928, numero 1297, sono disposti dai provveditori agli studi, sentito il parere del Consiglio provinciale scolastico, con provvedimento motivato in cui devono risultare le effettive esigenze di servizio ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 13, nel testo risultante dagli emendamenti testè approvati. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Esso diventa articolo 12.

Comunico che gli onorevoli Marraro, Grammatico, Tuccari, Varvaro, Colajanni e D'Agata hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Art.

L'Assessore regionale alla pubblica istruzione è competente a decidere sui ricorsi presentati contro i provvedimenti emessi dai provveditori agli studi a norma degli articoli precedenti.

Apro la discussione su tale articolo.

IMPALA' MINERVA, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IMPALA' MINERVA, relatore. Onorevole Presidente, io non sono contraria all'articolo aggiuntivo, però vorrei proporre che esso venga inserito alla fine del provvedimento.

LO MAGRO, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MAGRO, Presidente della Commissione. Neanch'io sono contrario all'emendamento proposto dagli onorevoli Marraro ed altri, ma giova sottolineare alla attenzione dell'Assemblea che quanto è proposto nell'articolo aggiuntivo, è, come ho detto poc'anzi, per norma fondamentale di diritto amministrativo, un diritto del cittadino insegnante elementare, che non gli può essere né tolto né consolidato da una norma esplicita. Peraltro, esiste una norma della Costituzione, relativa alla facoltà di ricorrere contro i provvedimenti, che rende assolutamente pleonastica una norma esplicita in tal senso. Sarebbe lo stesso che noi, alla possibilità del ricorso all'Assessore, aggiungessimo anche l'esplicita affermazione della possibilità di ricorso straordinario al Presidente della Regione, in sostituzione del Capo dello Stato, dati i poteri propri dell'Autonomia, ed al Consiglio di giustizia amministrativa in sede giurisdizionale. Qui si vuole, in sostanza, riaffermare il diritto del cittadino a ricorrere contro i provvedimenti amministrativi. Diciamolo pure, se lo vogliamo, ma c'è anche un problema di eleganza legislativa che vorrei sottolineare al buon senso dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Qual è il pensiero del Governo in proposito?

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. Il Governo non ha nulla da obiettare all'articolo aggiuntivo. Se è pacifico il diritto del cittadino a ricorrere contro i provvedimenti amministrativi, è anche vero che *repetita juvant* e non ci sarebbe niente di straordinario a ripeterlo.

III LEGISLATURA

CLXXXVII SEDUTA

29 APRILE 1957

PRESIDENTE. C'è una proposta dell'onorevole Impala Minerva, la quale chiede che l'articolo aggiuntivo venga inserito alla fine del testo. I presentatori dell'articolo aggiuntivo sono d'accordo su tale proposta? Ha facoltà di parlare il primo firmatario, onorevole Marraro.

MARRARO. Chiedo che l'articolo aggiuntivo sia posto subito in votazione, salvo, in sede di coordinamento, a stabilirne la sede più opportuna.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo aggiuntivo Marraro ed altri. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Esso diventa articolo 13.

Si passa all'articolo 14. Prego il deputato segretario di darne lettura.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 14.

Nell'ordinanza annuale per i trasferimenti, l'Assessore stabilirà i coefficienti di valutazione da attribuire ai motivi di famiglia dei richiedenti, tenendo presente la opportunità di favorire la ricostruzione dei nuclei familiari, o l'avvicinamento ad essi, nonché l'educazione dei minori e l'assistenza ai vecchi ed agli invalidi privi di cure; saranno tenuti presenti, altresì, i motivi di salute, il servizio dell'insegnante e la sua qualità, la residenza in sedi rurali disagiate, la durata del servizio nella medesima sede, ed ogni altro titolo o motivo valido.

PRESIDENTE. Apro la discussione sull'articolo. Poichè nessun deputato ha chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'articolo 14. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

LO MAGRO, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MAGRO, Presidente della Commissione. Onorevole Presidente, chiedo che la seduta sia sospesa brevemente.

PRESIDENTE. La richiesta è accolta. La seduta è sospesa.

(La seduta sospesa alle ore 19,10, è ripresa alle ore 19,35)

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Si passa all'esame dell'articolo 15. Prego il deputato segretario di darne lettura.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 15.

Non sono consentite, nell'ambito della Regione, assegnazioni provvisorie di sedi agli insegnanti elementari.

PRESIDENTE. A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Minerva Impala e Lo Magro:

sostituire all'articolo 15 il seguente:

Art. 15.

Il Provveditore agli studi dopo aver disposto i movimenti magistrali normali e dopo il passaggio degli insegnanti dal ruolo soprannumerario al ruolo normale, può concedere agli insegnanti elementari titolari nella provincia, nell'ambito della provincia stessa, assegnazioni provvisorie di sedi per la durata di un anno scolastico, secondo una graduatoria compilata in base ad una apposita tabella di valutazione.

— dall'Assessore alla pubblica istruzione, onorevole Cannizzo:

sopprimere gli articoli 15, 16 e 17 e sostituirli con i seguenti:

Art. 15.

Effettuati i movimenti magistrali normali e dopo il passaggio degli insegnanti dal ruolo soprannumerario al ruolo nor-

male, l'Assessore alla pubblica istruzione può autorizzare i Provveditori agli studi a concedere assegnazioni provvisorie di sedi, nei posti rimasti disponibili, per la durata dell'anno scolastico in corso.

Art. 15 bis

Potranno beneficiare della assegnazione provvisoria di sedi gli insegnanti che abbiano la necessità di riunirsi o di avvicinarsi al coniuge, ai figli se vedovi, agli ascendenti ovvero ai fratelli orfani minorenni o maggiorenni minorati o invalidi ad ogni proficuo lavoro, che non abbiano altri fratelli maggiorenni coabitanti con essi, se celibati o nubili.

Art. . . .

L'Assessore per la pubblica istruzione emanerà ogni anno apposita ordinanza con la quale stabilirà i criteri e le norme in base alle quali i Provveditori agli studi dovranno attuare le assegnazioni provvisorie nell'ambito della provincia.

Art. . . .

I Provveditori agli studi in base all'ordinanza assessoriale compileranno la graduatoria degli insegnanti che hanno chiesto l'assegnazione provvisoria e la pubblicheranno all'Albo dello Ufficio scolastico provinciale, entro la data stabilita dall'ordinanza assessoriale.

Art. . . .

Entro cinque giorni dalla pubblicazione gli interessati possono presentare le loro osservazioni al Provveditore il quale deciderà in merito entro i cinque giorni successivi. Una copia della graduatoria definitiva dovrà essere trasmessa all'Assessorato della pubblica istruzione nei termini stabiliti dall'ordinanza.

Art. . . .

Le assegnazioni provvisorie dovranno essere effettuate entro il 1° settembre di

ogni anno, dopodichè saranno assunti nel ruolo normale gli insegnanti aventi diritto.

I posti che si renderanno comunque vacanti successivamente alla predetta data del 1° settembre, non potranno essere assegnati in via provvisoria ad insegnanti titolari ma dovranno essere coperti con insegnanti del ruolo soprannumerario o, in mancanza, con insegnanti non di ruolo.

Art. . . .

Entro la prima quindicina di settembre i Provveditori agli studi pubblicheranno all'Albo dell'Ufficio scolastico provinciale l'elenco degli insegnanti ai quali è stata concessa l'assegnazione provvisoria.

Una copia del predetto elenco sarà trasmessa all'Assessorato per la pubblica istruzione.

Contro i provvedimenti del Provveditore agli studi è ammesso ricorso allo Assessore alla pubblica istruzione.

Art. . . .

L'Assessore alla pubblica istruzione, ogni anno, emanerà apposita ordinanza per disciplinare le assegnazioni provvisorie di sede da una ad altra provincia che possono essere disposte soltanto con il sistema compensativo in materia che il numero degli insegnanti, che potranno entrare in una provincia, dovrà corrispondere al numero degli insegnanti che usciranno dalla provincia stessa.

Anche tali assegnazioni provvisorie saranno limitate alla durata dell'anno scolastico in corso.

Art. . . .

L'Assessore alla pubblica istruzione può disporre comandi di insegnanti presso uffici ed enti previ accordi, circa il numero e le modalità, con il Ministero della pubblica istruzione sul cui bilancio viene a gravare la spesa.

Comunico che l'Assessore alla pubblica istruzione, onorevole Cannizzo, propone il seguente emendamento aggiuntivo alla fine del-

III LEGISLATURA

CLXXXVII SEDUTA

29 APRILE 1957

l'articolo 15, di cui al suo emendamento testè letto:

« secondo l'ordinanza dell'Assessore alla pubblica istruzione e la tabella annessa ».

Comunico che gli onorevoli Lo Magro ed Impala Minerva hanno ritirato l'emendamento sostitutivo dell'articolo 15 e propongono, insieme all'onorevole Marraro, i seguenti emendamenti all'articolo 15 dell'emendamento Cannizzo:

sostituire alle parole: « può autorizzare » le altre: « autorizza »;

aggiungere alla fine (in sostituzione dello emendamento all'emendamento presentato dall'onorevole Cannizzo) le parole: « secondo una graduatoria che i Provveditori compileranno in base alla apposita tabella di valutazione annessa alla ordinanza assessoriale ».

Pongo in discussione l'articolo 15 dell'emendamento dell'Assessore alla pubblica istruzione e gli emendamenti a tale articolo presentati dagli onorevoli Lo Magro ed altri.

Ha facoltà di parlare l'Assessore alla pubblica istruzione, onorevole Cannizzo, per dire se accetta gli emendamenti Lo Magro ed altri testè letti.

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. L'inciso « può autorizzare » è stato inserito nell'emendamento sostitutivo dell'articolo 15 per un motivo semplicissimo: l'assegnazione provvisoria, per ora, non si fa in base a leggi regolari e la forma usata vuole salvare il fatto di inserire nella legge questo ordinamento. E' questo il criterio che mi ha indotto ad usare la dizione « può autorizzare » ed io lo sottopongo alla vostra valutazione perchè si tratta di un criterio di opportunità. Comunque, se insistete, io non avrei nulla in contrario a mutare il « può autorizzare » in « autorizza », ma vi prego di riflettere in proposito.

PRESIDENTE. L'onorevole Lo Magro insiste nell'emendamento?

LO MAGRO, Presidente della Commissione. Insisto sulla formula « autorizza » perchè il « può autorizzare » potrebbe fare intendere l'eventualità che l'Assessore alla pubblica istruzione possa anche non autorizzare.

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. In teoria sì, in pratica no. Dichiaro di accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'emendamento sostitutivo Lo Magro ed altri all'articolo 15 dell'emendamento Cannizzo:

sostituire alle parole: « può autorizzare » l'altra: « autorizza ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa alla discussione del secondo emendamento Lo Magro ed altri all'articolo 15 dell'emendamento Cannizzo:

aggiungere alla fine (in sostituzione dello emendamento all'emendamento presentato dall'onorevole Cannizzo) le parole: « secondo una graduatoria che i Provveditori compileranno in base all'apposita tabella di valutazione annessa all'ordinanza assessoriale ».

Ha facoltà di parlare l'Assessore alla pubblica istruzione, onorevole Cannizzo, per dichiarare se accetta tale emendamento.

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. E' quello che il Governo aveva detto: cambia la forma. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo, allora, ai voti lo emendamento aggiuntivo Lo Magro ed altri.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Rileggo l'articolo 15 nel testo risultante dagli emendamenti approvati:

Art. 15.

Effettuati i movimenti magistrali e normali e dopo il passaggio degli insegnanti dal ruolo soprannumerario al ruolo normale, l'Assessore alla pubblica istruzione autorizza i Provveditori a concedere assegnazioni provvisorie di sedi, nei posti rimasti disponibili, per la durata dell'anno scolastico in corso, secondo una graduatoria che i provveditori compileranno in base all'ap-

III LEGISLATURA

CLXXXVII SEDUTA

29 APRILE 1957

posta tabella di valutazione annessa alla ordinanza assessoriale.

Lo metto ai voti. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'esame dell'articolo 15 bis dell'emendamento proposto dall'Assessore alla pubblica istruzione, onorevole Cannizzo. Lo rileggono:

Art. 15 bis

Potranno beneficiare della assegnazione provvisoria di sedi gli insegnanti che abbiano la necessità di riunirsi o di avvicinarsi al coniuge, ai figli se vedovi, agli ascendenti ovvero ai fratelli orfani minori o maggiorenni minorati o invalidi ad ogni proficuo lavoro, che non abbiano altri fratelli maggiorenni coabitanti con essi, se celibi o nubili.

A tale articolo gli onorevoli Impala Minerva e Lo Magro hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo:

Art. 15 bis

Potranno chiedere l'assegnazione provvisoria di sede gli insegnanti che hanno la necessità di riunirsi al coniuge ed ai figli, se sposati, ai figli se vedovi, ai fratelli orfani minorati e ai genitori invalidi ad ogni proficuo lavoro, che non abbiano altri fratelli maggiorenni coabitanti con essi, se celibi o nubili.

Ha facoltà di parlare l'Assessore alla pubblica istruzione, onorevole Cannizzo, per dichiarare se l'accetta.

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. Il Governo si dichiara d'accordo. In conseguenza, ritiro l'articolo 15 bis del mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento sostitutivo all'articolo 15 bis, propo-

sto dagli onorevoli Impala Minerva e Lo Magro. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Comunico che il Presidente della Commissione, onorevole Lo Magro, e l'onorevole Impala Minerva hanno presentato un emendamento con il quale chiedono di aggiungere dopo l'articolo testè approvato, i seguenti altri da loro proposti:

Art. 16.

L'assegnazione provvisoria è concessa a condizione che l'insegnante venga utilizzato nell'insegnamento.

Art. 17.

Non possono presentare domanda di assegnazione provvisoria:

- a) i maestri che non abbiano superato il triennio di prova;
- b) i maestri che abbiano ottenuto il trasferimento nell'anno in corso;
- c) i maestri che non abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno nella sede ottenuta per trasferimento.

L'aver fruito nell'anno precedente di assegnazione provvisoria non costituisce titolo per il rinnovo della concessione.

Apro la discussione sull'articolo 16 testè letto. Poichè nessun deputato ha chiesto di parlare, ne ha facoltà, per il Governo, l'Assessore alla pubblica istruzione, onorevole Cannizzo.

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. Il Governo lo accetta. "

PRESIDENTE. Dicho chiusa la discussione e pongo in votazione l'articolo 16 proposto dagli onorevoli Impala Minerva e Lo Magro. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Comunico che il Presidente della Commissione, onorevole Lo Magro, ha presentato il

seguente emendamento all'articolo 17 proposto da lui stesso e dall'onorevole Impala Minerva:

« sopprimere la lettera c) ».

Apro la discussione sull'articolo aggiuntivo e sull'emendamento testè letto. Il Governo è d'accordo?

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. Onorevole Presidente, sulla soppressione della lettera c) non sarei, per un certo criterio di giustizia, del tutto d'accordo; così come non sarei nemmeno d'accordo sulla disposizione finale: « L'aver fruito nell'anno precedente di assegnazione provvisoria non costituisce titolo per il rinnovo della concessione ».

IMPALA' MINERVA, relatore. E' questa la formula.

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. Lo so; però, potrebbe anche significare esclusione.

IMPALA' MINERVA, relatore. E' la stessa formula dell'ordinanza ministeriale.

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. Lo so, ma ripeto che, così come è detto, potrebbe anche significare esclusione, e siccome noi giochiamo con la pelle degli altri, cioè dei maestri, una parola interpretata in un modo potrebbe benissimo significare o un ritardo nella carriera o una ingiustizia palese. Quindi, io sul principio sarei d'accordo; ma mi pare che la forma lasci, se non un dubbio palese, qualche incertezza. Vorrei pregare la Commissione di precisare meglio il concetto.

Sulla lettera c), poi c'è da chiedere che cosa significhi l'inciso « almeno per un anno ». Per anno intende dire l'anno scolastico?

IMPALA' MINERVA, relatore. Abbiamo proposto la soppressione della lettera c).

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. Allora va bene. Rimarrebbe solo il dubbio sulla disposizione finale dell'articolo 17.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'emendamento soppres-

sivo della lettera c) dell'articolo 17 proposto dagli onorevoli Lo Magro e Impala Minerva. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 17, con la modifica di cui all'emendamento testè approvato. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

LO GIUDICE, Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio. Sospendiamo la discussione e rinviamola a domani.

LO MAGRO, Presidente della Commissione. Purchè rimanga pacifico che non saranno sollevate eccezioni di preclusione.

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. Non può nascere alcuna preclusione; Ella è altrettanto sincera quanto me e preclusioni non ce ne saranno. C'è, soltanto, il fatto che stasera è tardi.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

La seduta è rinviata a domani 30 aprile, alle ore 9,30, col seguente ordine del giorno:

A. — Comunicazioni.

B. — Discussione dei seguenti disegni e proposte di legge:

1) « Norme per il personale occorrente al funzionamento delle Commissioni provinciali di controllo e dei relativi uffici di segreteria » (315);

2) « Disciplina dei trasferimenti e delle assegnazioni provvisorie di sedi dei maestri elementari nella Regione siciliana » (252) (seguito);

3) « Norme per i concorsi, i ruoli organici, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale delle scuole professionali della Regione siciliana, con il relativo ordinamento scolastico » (167) (seguito);

4) « Aumento del quinto dei posti

III LEGISLATURA

CLXXXVII SEDUTA

29 APRILE 1957

messi a concorso con decreto regionale 20 gennaio 1955, n. 117 » (304);

5) « Provvedimenti straordinari per lo sviluppo industriale » (58);

6) « Contributo a favore dei Consorzi provinciali antituberculari » (303);

7) « Abolizione della facoltà di appalto a trattativa privata » (298);

8) « Realizzazione di un programma straordinario di opere ed impianti turistici nelle isole minori della Regione » (66);

9) « Assegno mensile ai vecchi lavoratori » (102);

10) « Istituzione delle scuole materne » (95);

11) « Istituzione di un centro di ricovero per sordomuti vecchi inabili indigenti dell'Isola » (37);

12) « Modifiche alla legge regionale 2 agosto 1953, n. 47: « Liquidazione delle spedalità in favore delle Amministrazioni ospedaliere » (262);

13) « Istituzione del Centro regionale siciliano di fisica nucleare » (151).

La seduta è tolta alle ore 20.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo